DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO

Art. 14

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

Per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' concessa, alle imprese agricole operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 70 per cento dei contributi agricoli unificati, cosi' come determinati dalle disposizioni vigenti, limitatamente alla manodopera utilizzata in eccedenza a quella denunciata mediamente dalle singole imprese per gli anni 1983 e 1984. Ai relativi oneri si provvede con i fondi di cui alla presente legge, con i criteri e le modalita' fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale. Nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, le disposizioni relative alla riduzione dell'IVA, previste dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli 102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico e' elevata al 100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione dell'esenzione in via provvisoria dal quinto comma dell'articolo 102, e' elevato al 100 per cento. Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla meta' dell'IRPEG di cui all'articolo 105, primo comma, del citato testo unico e' sostituita dall'esenzione decennale totale. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4, 5 fanno carico ai fondi di cui alla presente legge, con i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Versione in vigore dal 29 marzo 1986, non più in vigore dal 31 dicembre 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno
Estremi	Legge 1 marzo 1986, n. 64

Titolo	II — Disposizioni agevolative per le attività produttive e norme finanziarie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-organica-dell-intervento-straordinario-nel-mezzogiorno/art-14-provvedimento-abrogato-dal-d-l-22-giugno-2012-n-83-convertito-con/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it